



OGGETTO: disposizioni per l'utilizzo di agenti cancerogeni e mutageni nei laboratori del Dipartimento di Ingegneria

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria

Visto il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. art. 233-245 che disciplina le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni;

Viste le informazioni/linee guida disponibili all'interno della pagina web dell'INAIL (<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-cancerogeni-e-mutageni.html>);

Considerato che il Dipartimento ingloba in sé campi di studio multidisciplinari, alcuni dei quali abbracciano settori scientifico-disciplinari la cui attività richiede l'uso di sostanze potenzialmente cancerogene;

Considerato che evitare o ridurre l'utilizzazione di agenti cancerogeni e/o mutageni può non essere tecnicamente possibile nell'ambito dell'attività di ricerca del Dipartimento, e che pertanto potrebbe configurarsi la necessità di fare ricorso alle suddette sostanze cancerogene;

Emana il seguente:

Regolamento per l'utilizzo di agenti cancerogeni e/o mutageni nei laboratori del Dipartimento di Ingegneria

Art. 1. I docenti che svolgono attività di ricerca all'interno dei Laboratori del Dipartimento comunicano l'utilizzazione di sostanze contenenti agenti cancerogeni e/o mutageni al Responsabile di Laboratorio, che valuterà con gli stessi le possibili sostituzioni, se tecnicamente possibili, con sostanze o preparati meno nocivi per la salute.

Art. 2. Il Responsabile di laboratorio comunica al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo, con relazione controfirmata dal Direttore del Dipartimento, l'elenco di sostanze e preparati potenzialmente cancerogeni e le modalità di utilizzo al fine della valutazione dei rischi connessi al loro utilizzo.

Art. 3. I lavoratori che utilizzano sostanze contenenti agenti cancerogeni e/o mutageni informano tempestivamente la U.O. Servizi generali 2 sul tipo di attività effettuata al fine di attivare la sorveglianza sanitaria.

Art. 4. Ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 81/08, i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute in quanto utilizzatori di sostanze contenenti agenti cancerogeni e/o mutageni sono iscritti, a cura della U.O. Servizi generali 2, nel "Registro - telematico - di Esposizione" nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.

Art. 5. Il Responsabile di laboratorio verifica le condizioni perché la produzione e/o l'utilizzo



di agenti cancerogeni e/o mutageni possano avvenire in un sistema chiuso, se tecnicamente possibile. Le attività devono essere svolte di norma in locali separati e dedicati; ove ciò non sia possibile, vanno individuate all'interno del laboratorio zone di utilizzo degli agenti cancerogeni e/o mutageni provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza e dispositivi (p.e. cappe) atti a ridurre la diffusione degli agenti in questione.

Art. 6. Il Responsabile di laboratorio verifica l'applicazione delle procedure indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo, finalizzate alla riduzione del livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque entro i limiti previsti nell'allegato XLIII del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 7. E' fatto divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e/o mutageni nei laboratori didattici.

Art. 8. E' fatto divieto di utilizzo e di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni alle lavoratrici in gravidanza e puerperio.

Art. 9. Gli agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere conservati in contenitori che ne impediscano la diffusione e, ove possibile, in armadi di sicurezza ventilati dotati di chiusura a chiave; essi devono essere presenti in laboratorio nei quantitativi minimi necessari all'attività programmata per la ricerca a cui le misure che fanno uso degli agenti sono di supporto.

Art. 10. Nelle zone di lavoro in cui sono utilizzati agenti cancerogeni e/o mutageni vale il divieto di assumere cibi, bevande, di fumo, di conservazione di cibi, applicare cosmetici e usare pipette a bocca.

Art. 11. Il trasporto degli agenti cancerogeni e/o mutageni deve avvenire in condizioni di massima sicurezza. In particolare, il trasporto di contenitori di agenti cancerogeni e/o mutageni deve avvenire evitando il pericolo di un loro sversamento negli ambienti del laboratorio e/o in quelli esterni allo stesso, anche utilizzando ove possibile contenitori infrangibili e dotati di sistema di chiusura a tenuta.

Art. 12. I rifiuti delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni e/o mutageni, se classificati come "pericolosi", devono essere conservati in appositi contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto e visibile, nel rispetto di quanto previsto dalle procedure del Dipartimento per la gestione e lo smaltimento di tale tipologia di rifiuti.

Art. 13. Il Responsabile di laboratorio, sulla base dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi redatto a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione di Ateneo e delle conoscenze disponibili, informa i lavoratori sulle procedure di manipolazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene prima dell'inizio delle attività.

Art. 14. L'Ateneo assicura la formazione in materia di sostanze contenenti agenti cancerogeni e/o mutageni nonché sulle misure di emergenza in caso di incidente e di ogni esposizione accidentale non prevedibile.

Art. 15. Il Responsabile di laboratorio verifica l'uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuali (DPI), individuati in base alle indicazioni del Servizio di Prevenzione e



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Direttore: Prof. Giovanni Perrone



Protezione di Ateneo contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi. I DPI per la manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni sono custoditi in luoghi determinati e segnalati.

Art. 16. Il Responsabile di laboratorio, verifica l'applicazione delle procedure indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo, finalizzate all'utilizzazione in sicurezza degli agenti cancerogeni e/o mutageni nel laboratorio nonché per fronteggiare eventuali emergenze.